



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO DI RIPARAZIONE E
MIGLIORAMENTO SISMICO POST-SISMA 2009 E COMPLETA
RISTRUTTURAZIONE, CON RECUPERO URBANISTICO E
FUNZIONALE, DELL'AGGREGATO EDILIZIO DENOMINATO
"PALAZZO MARRELLI- EX IPAB" SITO TRA PIAZZA PALAZZO E VIA
CAVOUR – L'AQUILA**

(DELIBERE CIPE N.48/2016 - 'Sisma Regione Abruzzo. Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica – assegnazione di risorse ad interventi cantierabili e invariati (piano stralcio) e assegnazione tecnica')

ATTO DI CONVENZIONE

TRA

La **Regione Abruzzo**, con sede in L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci n. 6, in persona del **Dirigente del Servizio Patrimonio** _____, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata "**Regione**"

E

La **Stazione Appaltante "ASP1 – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n. 1"** con sede legale in _____, nella persona del Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede sociale, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata "**Stazione Appaltante**"

IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO

LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO POST-SISMA 2009 E COMPLETA RISTRUTTURAZIONE, CON RECUPERO URBANISTICO E FUNZIONALE, DELL'AGGREGATO EDILIZIO DENOMINATO "PALAZZO MARRELLI- EX IPAB" SITO TRA PIAZZA PALAZZO E VIA CAVOUR – L'AQUILA, DELL'IMPORTO DI € 1.000.000,00 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 48/2016 (CUP C17D09000040001)

VISTI:

- > l'art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 39 del 2009 convertito in Legge 24.06.2009, n. 77, ai sensi del quale con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 1 del medesimo Decreto Legge sono state stabilite le modalità di predisposizione e attuazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Amministrazioni interessate e la Regione Abruzzo, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici;
- > l'art. 4, comma 2, del Decreto Legge n. 39 del 2009, in base al quale il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, è stato individuato quale Soggetto Attuatore degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del medesimo Decreto Legge;
- > l'art. 67 bis, comma 1, del D.L. 22.06.2012 n. 83 come convertito nella Legge 7.08.2012, n. 134, che ha disposto la cessazione dello stato di emergenza al 31.08.2012;
- > l'art. 67 ter, comma 1, del D.L. 22.06.2012 n. 83 come convertito nella Legge 7.08.2012, n. 134, il quale ha disposto che a decorrere dal 16.09.2012 la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto delle competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione;
- > il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'articolo 7-bis che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per la concessione dei contributi a privati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;
- > l'articolo 1, comma 255, della Legge n.147/2013, il quale prevede che, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione, costituiti con D.L. 83/2012, il CIPE possa destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7 bis della L. 71/2013 *anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico*;
- > la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) e in particolare la Tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 43/2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro nel 2020;
- > il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale – emanato ai sensi del richiamato articolo 67-bis del Decreto Legge n. 83/2012 – che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio dei dati di monitoraggio alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte degli USR, sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;
- > il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, ed in particolare l'articolo 11, concernente *"Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sismo del 6 aprile 2009"* che, tra l'altro, al comma 9, prevede che le amministrazioni competenti per settore di intervento predispongano *un programma pluriennale degli*

interventi nell'area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, programma reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato;

- > la Deliberazione di Giunta Regionale n. 636 del 28.07.2015 recante ad oggetto *“Iniziative finalizzate alla ricostruzione del patrimonio storico di proprietà dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n. 1 di L'Aquila, danneggiato dall'evento sismico del 6 aprile 2009, nella provincia di L'Aquila. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA REGIONE ABRUZZO E L'A.S.P., DA STIPULARSI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90”;*
- > la *‘Convenzione per l'attivazione di iniziative finalizzate alla ricostruzione del patrimonio storico di proprietà dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n. 1 di L'Aquila, danneggiato dall'evento sismico del 6 aprile 2009, nella provincia di L'Aquila’* stipulata ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, sottoscritta in data 10.09.2015 tra l'A.S.P. n. 1 di L'Aquila e la Giunta Regionale d'Abruzzo nelle persone dei Direttori di Dipartimento *‘Risorse e Organizzazione’* e *‘Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali’*;
- > La Delibera CIPE n. 48 del 10 agosto 2016, *“Sisma Regione Abruzzo. Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica – assegnazione di risorse ad interventi cantierabili e invariati (piano stralcio) e assegnazione tecnica”*, pubblicata in G.U.R.I. del 13 febbraio 2017, n. 36, recante la definizione di indirizzi, criteri e modalità per la predisposizione dei Programmi pluriennali di intervento di settore e dei relativi Piani annuali di attuazione in linea con quanto disposto dal Decreto Legge n. 78/2015, approvando il Piano Stralcio degli interventi di ricostruzione pubblica e assegnando alla Regione Abruzzo, soggetto beneficiario, la somma di € 1.000.000,00 per la progettazione dell'intervento di ricostruzione post sisma 2009 dell'edificio ex IPAB (Palazzo Marrelli) a L'Aquila;
- > La Determina n. 5 dell'11 luglio 2017 della Struttura tecnica di Missione, recante *“Adempimenti di competenza della Struttura di Missione connessi alla esecuzione degli interventi approvati dalla Delibera CIPE n. 48/2016”;*
- > La Delibera CIPE n. 24 del 29 febbraio 2018, *“Sisma Abruzzo 2009- Assegnazione di risorse al settore di ricostruzione pubblica “ Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali- Piano annuale 2018”*, pubblicata in G.U.R.I. del 10 luglio 2018, n. 158, che ha previsto nel citato piano annuale l'assegnazione all'USRA di una somma di finanziamento pari a € 12.732.544,46 per l'esecuzione dei lavori per l'intervento di ricostruzione post sisma 2009 dell'edificio ex IPAB (Palazzo Marrelli) a L'Aquila, individuando al contempo l'Azienda Servizi alla Persona ASP1 quale Stazione Appaltante;

TENUTO CONTO CHE:

- > In data 10 settembre 2015 veniva firmata una Convenzione tra Regione Abruzzo e l'Azienda Servizi alla Persona ASP1 – L'Aquila con cui, tra l'altro:
 - veniva formalizzato *‘l'affidamento alla Regione Abruzzo delle diverse attività amministrative di R.U.P. e di supporto allo stesso, riferite alla progettazione, all'affidamento dei lavori, alla direzione ed alla contabilità dei lavori nonché di tutte le attività e funzioni proprie di supporto della stazione appaltante ivi comprese le funzioni del responsabile del procedimento e del coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza, curando la gestione dell'appalto dall'affidamento dei lavori fino alla loro completa esecuzione, rimanendo a carico dell'Azienda gli adempimenti relativi all'approvazione del contratto stipulato dalla stazione appaltante con l'impresa aggiudicataria ed all'assunzione del relativo impegno di spesa’;*
 - venivano definiti i rapporti tra l'Azienda e la Regione Abruzzo coinvolti nella realizzazione degli interventi e i relativi impegni;

- veniva affidata all'ing. Vittorio Di Biase la funzione di Responsabile del Procedimento e delle persone di supporto allo stesso;
 - veniva assegnata all'A.S.P. committente tutta la gestione economico-finanziaria dell'intervento rimanendo di competenza della Regione Abruzzo tutti gli adempimenti di ordine tecnico-amministrativo connessi alle funzioni di R.U.P. e di gestione delle procedure di appalto;
 - in particolare all'art. 3 comma 1 *'Impegni dei sottoscrittori'* viene specificamente stabilito che *'L'Azienda si impegna a garantire la copertura finanziaria della spesa per l'intero progetto, secondo le modalità fissate dalle procedure per l'espletamento di opere relative alla riparazione con miglioramento/adeguamento sismico di edifici di proprietà della citata Azienda (omissis), nei limiti di quanto verrà finanziato per le opere stesse'*;
- > Con Delibera CIPE n. 48/2016, tra l'altro, sono stati definiti gli indirizzi, i criteri e le modalità per la predisposizione dei Programmi pluriennali di intervento di settore e dei relativi Piani annuali di attuazione in linea con quanto disposto dal D.L. n. 78/2015;
- > Con Delibera n. 5 dell'11 luglio 2017 della Struttura di Missione, tra l'altro:
- sono state approvate, nell'ambito del Piano stralcio degli interventi di ricostruzione pubblica, le Schede di dettaglio relative agli interventi che rientrano nei settori di programmazione della ricostruzione pubblica a titolarità della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'Allegato n. 2 alla Delibera CIPE n. 48/2016;
 - è stata approvata, nell'ambito dei settori di intervento della ricostruzione pubblica di cui all'Allegato n. 1 alla Delibera CIPE 48/2016, con riferimento al Piano Stralcio, la *Linea di Intervento n. 4.1 – Sedi Istituzionali* che individua, quali Amministrazioni responsabili, la Regione Abruzzo e i Comuni;
 - all'interno della *Linea di Intervento n. 4.1 – Sedi Istituzionali* è ricompreso l'intervento relativo alla sede EX-IPAB Piazza Palazzo, dell'importo complessivo di finanziamento pari ad € 13.732.544,46 di cui € 1.000.000,00 assegnati da delibera CIPE n. 48/2016 alla Regione Abruzzo;
 - viene disposto che, ai fini della realizzazione di ciascun intervento di competenza, le *Amministrazioni Responsabili* sono tenute a disciplinare i rapporti giuridici con le *Stazioni Appaltanti* attraverso apposito provvedimento nel quale regolare gli obblighi delle parti, i tempi previsti per la realizzazione degli interventi nonché le modalità di attuazione e monitoraggio degli stessi;
- > A seguito di corrispondenza tra la Regione Abruzzo-Servizio Patrimonio e la Struttura Tecnica di Missione, con nota del 05.04.2020 prot. SMAPT-0000261 la Struttura Tecnica di Missione ha precisato il ruolo della Regione Abruzzo quale assegnataria dei fondi e beneficiaria del relativo trasferimento;
- > Con Deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ è stato approvato lo *"Schema di Convenzione per l'attuazione della progettazione dell'Intervento di riparazione e miglioramento sismico post-sisma 2009 e completa ristrutturazione, con recupero urbanistico e funzionale, dell'aggregato edilizio denominato 'Palazzo Marrelli' – ex IPAB, sito tra Piazza Palazzo e Via Cavour - L'Aquila"*, ad integrazione della Convenzione del 10.09.2015, per la disciplina dei rapporti giuridici tra la Regione e la Stazione appaltante (A.S.P. n. 1 - L'Aquila), degli obblighi delle parti, dei tempi previsti per la realizzazione del predetto intervento nonché delle modalità di attuazione e monitoraggio degli stessi, regolamentando in particolare la gestione del finanziamento di cui alla Delibera CIPE 48/2016 e delle relative erogazioni, ai sensi della Delibere CIPE n. 48/2016 medesima e della Determina n. 5 dell'11 luglio 2017 della Struttura Tecnica di Missione;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

L'anno 2022 il giorno _____ del mese di _____, sono presenti per la Regione Abruzzo - Dipartimento Risorse il Dirigente _____ del Servizio Regionale Patrimonio competente – nato a _____ il _____, C.F. _____, che interviene nel presente atto in qualità di *“Amministrazione Responsabile – Amministrazione destinataria di trasferimenti”*, ai sensi della Delibera CIPE n. 48/2016 e della Determina n. 5 dell'11 luglio 2017 della Struttura Tecnica di Missione, con sede per la carica in via Leonardo da Vinci, 6 – L'Aquila, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Regione”

E

per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n.1 (ASP1) di L'Aquila, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Stazione Appaltante”, che interviene nella qualità di *“Stazione Appaltante”*, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, che interviene nel presente atto in qualità di _____ con sede in _____ Via _____ dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Stazione Appaltante”

I sottoscrittori concordano quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

In attuazione di quanto previsto in premessa, nell'ambito dell'intervento ex-IPAB (altrimenti denominato “Palazzo Marrelli”) – Settore di ricostruzione pubblica n. 4 – Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali – Linea di intervento n. 4.1 Sedi Istituzionali – Intervento n. 37 “Sede EX-IPAB” dell'importo di € 13.732.544,46 di cui alle Delibere CIPE n.ri 48/2016 e 24/2018 e alla Determina della Struttura Tecnica di Missione n. 5 dell'11 luglio 2017, la presente Convenzione, ad integrazione della Convenzione sottoscritta tra Regione Abruzzo e ASP 1 in data 10.09.2015 disciplina i rapporti giuridici tra la Regione e la Stazione appaltante (EX-IPAB oggi ASP1 di L'Aquila), gli obblighi delle parti, i tempi previsti per la realizzazione del predetto intervento nonché le modalità di attuazione e monitoraggio degli stessi, limitatamente al finanziamento assegnato per progettazione dal Delibera CIPE n. 48/2016, dell'importo di € 1.000.000,00.

Art. 2 Definizioni

1. **Regione** è da intendersi la Regione Abruzzo, Dipartimento Risorse, Servizio Patrimonio, che svolge le funzioni di amministrazione destinataria dei trasferimenti finanziari che a sua volta assegnerà alla Stazione Appaltante (EX-IPAB oggi ASP1) con le modalità di cui alla presente Convenzione, alla Delibera CIPE n. 48/2016 e n. 24/2018 e alla Determina della Struttura Tecnica di Missione n. 5 dell'11 luglio 2017;
2. **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii. - “Codice dei contratti pubblici” - per ogni procedura riferita all'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
3. **Stazione Appaltante** è il destinatario finale del finanziamento che svolge le funzioni di Stazione Appaltante e soggetto attuatore dell'intervento;
4. **Operatore economico** si riferisce all'imprenditore, fornitore e/o prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi ai sensi dell'art. 45 “Operatori economici” del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. **Codice Unico di Progetto (CUP)** è una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione.

Il CUP è generato da un sistema di registrazione sul portale CIPE. L'attribuzione è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico.

6. **OGV (obbligazione giuridicamente vincolante)** l'obbligo che nasce nel momento in cui la stazione appaltante/responsabile dell'attuazione dell'intervento, assume un obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto dell'adempimento dell'obbligo (come da Dizionario generale dei termini di riferimento).

Art. 3 Condizioni generali

1. La Stazione Appaltante dichiara di conoscere la normativa indicata in premessa.
2. La Stazione Appaltante si impegna a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di cui alle norme ed ai documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente Atto di Convenzione.
3. La Stazione Appaltante, fatti salvi gli impegni già assunti con Convenzione del 10.09.2015, si obbliga altresì a:
 - a. Garantire la conclusione positiva dell'iter finalizzato alla redazione di tutti i livelli progettuali secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al conseguente ottenimento di tutti i pareri richiesti per legge e previsti, ineludibili per l'espletamento della gara d'appalto;
 - b. Concludere l'intervento di progettazione con il finanziamento assegnato di € 1.000.000,00, comprensivo di ogni tipo di spesa occorrente, anche di quelle per lo svolgimento della gara d'appalto, e di ogni altro onere finanziario comunque connesso alla sua realizzazione, restando convenuto, invece, che gli eventuali maggiori oneri economici, qualunque siano le ragioni che l'abbiano determinati, saranno a carico della Stazione Appaltante, che curerà la copertura con fondi propri o provenienti da altre fonti di finanziamento, ivi compresi i possibili interessi per ritardato pagamento e/o altre pretese di indennizzi e risarcimenti dovute a terzi, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi competenti;
 - c. Le eventuali economie a qualunque titolo realizzate dalla Stazione Appaltante, resteranno alla diretta disponibilità dello Stato, salvo possibilità di richiesta da parte della S.A. di riutilizzo per migliorie e/o completamento dell'intervento;
 - d. Assicurare e verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, il corretto affidamento, conduzione, avanzamento del monitoraggio, andamento dei controlli, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentirne la realizzazione;
 - e. Verificare che sia garantito il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo ai trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale;
 - f. Confermare che la responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo alla Stazione Appaltante;
 - g. Sollevare, in ogni caso, la Regione da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate e delle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni agli effetti del presente "Atto di convenzione". Resta inteso che i rapporti interni tra la Stazione Appaltante e terzi, loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti, non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti alla Regione;

4. La Stazione Appaltante, sempre di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, si impegna a rispettare e ad osservare tutte le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nella materia concernente l'attuazione dell'operazione, nonché della normativa europea in materia di aiuti di stato e delle disposizioni sui Servizi di Interesse Economico Generale (S.I.E.G.) di cui alla Decisione 2012/21/UE.

La Stazione Appaltante si impegna, altresì, a rispettare i vincoli e le procedure applicabili in termini di utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie nei modi e termini stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 ottobre 2012, dal CIPE, dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), dalla Struttura di Missione, dalla Regione, comprese le ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dalle strutture, nazionali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto di convenzione;

5. La Stazione Appaltante è tenuta al rispetto del cronoprogramma debitamente sottoscritto dal RUP designato e dal Legale Rappresentante della Stazione Appaltante, di cui all'art. 5 comma 2;
6. In conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria e regionale, nonché della vigente normativa in materia di opere pubbliche, di Contabilità Generale dello Stato e di prevenzione della delinquenza mafiosa, la Stazione Appaltante assume la responsabilità di realizzare l'oggetto della presente Convenzione e, con essa, l'onere di provvedere ai relativi affidamenti, al fine di dare funzionalità all'intervento, impegnandosi, altresì, a porre in essere tutte le azioni preventive che risultano necessarie per consentire la realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 4 Condizioni specifiche ed obblighi

1. La Stazione Appaltante è obbligata a procedere a:
 - a. Comunicare alla Regione ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive e/o modificative;
 - b. Rispettare il Cronoprogramma definito nell'art. 5 sulla base del livello progettuale iniziale, dichiarato dalla Stazione Appaltante al momento della sottoscrizione della presente convenzione;
 - c. Procedere alle necessarie operazioni di controllo sulla ammissibilità, correttezza e regolarità della spesa, nelle modalità e termini stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 ottobre 2012, nonché impartiti dal CIPE, dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), dalla Struttura di Missione, dalla Regione dal CIPE, dal MISE, dalla Struttura di Missione e dalle successive disposizioni statali e regionali.
2. La scelta dell'operatore economico che realizzerà le attività di cui alla presente convenzione dovrà avvenire nel rispetto delle leggi generali e specifiche in materia di Appalti di Opere Pubbliche, compresa la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici.
3. La Stazione Appaltante a seguito della gara d'appalto provvederà a comunicare alla Regione, entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato nelle varie voci e regolarmente approvato dalla Stazione Appaltante con proprio provvedimento amministrativo.
4. L'avvio delle attività dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma così come definito nell'art. 5. Sulla base del livello progettuale iniziale, dichiarato dalla Stazione Appaltante in sede di sottoscrizione della convenzione, si applicherà il relativo cronoprogramma così come riportato nell'art.5;
5. Si chiarisce inoltre che:

- a. La Stazione Appaltante è impegnata a svolgere le attività inerenti alla progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo delle opere utilizzando di norma prioritariamente le proprie strutture tecniche, formate da dipendenti della Società/Ente, o altre strutture pubbliche sulla base di accordi di collaborazione interistituzionale stipulati a norma delle leggi vigenti. Al personale così individuato sono riconosciute le spettanze previste dal fondo di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.. Vengono espressamente fatti salvi gli accordi interistituzionali già perfezionati con precedente Convenzione sottoscritta tra Regione Abruzzo e ASP 1 di L'Aquila in data 10.09.2015, riguardante in particolare le attività amministrative di RUP e supporto al RUP, rimanendo il ruolo di Stazione appaltante in capo all'ASP 1 di L'Aquila, stabilendo che in caso di contrasto tra le disposizioni e gli impegni delle due convenzioni prevarranno quelle di cui al presente atto;
 - b. Per tutte le spese di cui al Quadro Economico (Commissioni di gara, Validazione dei progetti, accordi bonari, premi di accelerazione, etc.) sono riconosciuti alla Stazione Appaltante gli importi inseriti nelle singole voci del Quadro Economico in conformità alla normativa vigente in materia di LL.PP.;
 - c. Eventuali economie generate torneranno nella disponibilità statale programmatoria, salvo possibilità di richiesta da parte della S.A. di riutilizzo per migliorie e/o completamento dei lavori;
 - d. Le verifiche di conformità e le altre attività di collaudo rimangono di esclusiva pertinenza dei nominandi della Stazione Appaltante secondo la normativa vigente. Restano esclusi dalle attività di collaudo e di verifica di conformità i soggetti indicati al comma 7 dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. La stazione appaltante nei bandi di gara e nei contratti di appalto può prevedere forme premiali per l'accelerazione dei tempi di realizzazione e penali severe per i ritardi nella realizzazione delle attività, conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 7. In caso di iscrizione di riserve da parte dell'esecutore del contratto, le parti (stazione appaltante e appaltatore) attiveranno il procedimento dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; In caso di insuccesso del predetto accordo, le parti possono, ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., decidere di deferire la gestione del contenzioso al Collegio Arbitrale istituito presso l'ANAC (art. 210 del D.lgs 50/216 e ss.mm.ii.) o applicare ulteriori istituti (es Collegio Consultivo Tecnico) previsti dalla normativa vigente in materia; La Stazione Appaltante è tenuta ad utilizzare il finanziamento per le finalità in ordine alle quali è stato concesso e a comunicare, alla Regione, il nominativo del RUP, l'indirizzo, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail nonché eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto ed ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui contratti pubblici, che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati;
 8. La Stazione Appaltante ed il RUP sono tenuti a verificare che l'intervento venga realizzato con le modalità, le procedure, i tempi previsti nei cronoprogrammi, dallo strumento di attuazione, dalle disposizioni delle Delibere CIPE n. 48/2016 e n. 24/2018 e della Determina n. 5 dell'11 luglio 2017 della Struttura Tecnica di Missione, nonché dalle condizioni specifiche previste dalla presente Convenzione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 5 CRONOPROGRAMMA

1. Vengono definiti gli spazi temporali relativi alla realizzazione dell'intervento in oggetto.
2. Sulla base del livello progettuale dell'intervento (Fattibilità, Definitivo, Esecutivo) oggetto di finanziamento, viene definito il relativo cronoprogramma che deve essere rispettato al fine della corretta esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione. Il livello progettuale iniziale dell'intervento viene certificato dalla Stazione Appaltante con

proprio atto alla data di sottoscrizione del presente convenzione e ad essa allegato. Si riporta la tabella relativa al Cronoprogramma compilata a cura della Stazione Appaltante:

TEMPISTICA

ATTIVITA'	2020		2021			2022		2023											
	11	12	2	3		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Redazione DIP e approvazione																			
Gara affidamento progettazione																			
Progetto di fattibilità																			
Progetto definitivo																			
Autorizzazioni																			
Progetto esecutivo																			

Tutte le tempistiche riportate negli articoli della Convenzione devono essere riconducibili alle fasi progettuali sopra riportate.

Art. 6 Opere Progettuali

- Le opere, i servizi e le forniture saranno realizzate, nel rispetto incondizionato dei termini temporali fissati nell'art. 5 del presente atto di convenzione e delle condizioni ed obblighi previsti nel presente provvedimento. Per quel che concerne la casistica e le modalità di realizzazione delle eventuali perizie di variante, si rinvia alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Le eventuali varianti di cui al presente articolo, la cui ammissibilità tecnica e la compatibilità con le norme vigenti dovranno essere preventivamente e formalmente dichiarate dal RUP, dovranno essere comunicate, ove previsto, dalla Stazione Appaltante alla Regione e da quest'ultima all'USRA per l'eventuale preventiva approvazione da parte dello Stato. La procedura di adozione e di approvazione di varianti non interrompe i tempi stabiliti nel presente provvedimento per la formale chiusura della convenzione.
- Anche le eventuali varianti non sostanziali, la cui ammissibilità tecnica e la compatibilità con le norme vigenti dovranno essere preventivamente e formalmente dichiarate dal RUP, dovranno essere, ove previsto, comunicate dalla Stazione Appaltante alla Regione e da quest'ultima all'USRA. La procedura di adozione e di approvazione di varianti non interrompe i tempi stabiliti nel presente provvedimento per la formale chiusura della convenzione.
- E' posto a carico della Stazione Appaltante l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli organi competenti.
- Alla Regione è riservata l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse.
- Nel caso di iscrizione di riserve da parte degli esecutori dei contratti, la Stazione Appaltante è obbligata a trasmettere una documentata relazione alla Regione, illustrativa dei motivi delle richieste, della relativa entità e dei provvedimenti che esso intende adottare ai fini dell'eventuale risoluzione bonaria del contenzioso ai sensi degli artt. 205-206-207 e 208 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Ogni decisione connessa alla risoluzione bonaria del precontenzioso dovrà essere comunicata, per la successiva autorizzazione, alla Regione anche nel caso in cui nel quadro economico dell'intervento vi siano somme disponibili a tal uopo;

6. Viene espressamente confermato che ogni ulteriore onere eccedente l'importo complessivo che dovesse derivare per l'introduzione delle varianti o qualsiasi altra causa di cui al presente articolo farà comunque carico alla Stazione Appaltante.

Art. 7 - Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di convenzione

1. Il trasferimento delle risorse è operato a favore della Regione a fronte di formale richiesta avanzata dalla stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa istruttoria della Struttura di Missione.

La Regione indica nella richiesta di erogazione il fabbisogno finanziario relativo alle effettive esigenze di cassa, come comunicate dalla Stazione Appaltante, risultante dalle previsioni comunicate e dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 ottobre 2012, da specifiche rilevazioni sullo stato di attuazione dei lavori già avviati e da previsioni di spesa a fronte del suddetto cronoprogramma da cui siano rilevabili specifiche esigenze tecnico-finanziarie funzionali ad assicurare la continuità dell'attuazione dell'intervento per l'accelerazione dei processi di ricostruzione.

Il finanziamento assegnato per progettazione ai sensi della Delibera CIPE n. 48/2016 (€ 1.000.000,00) verrà erogato **in unica soluzione** successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, previa presentazione da parte del RUP o della Stazione Appaltante del cronoprogramma e del quadro economico aggiornato.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8 comma 2, le somme non spese e non rendicontate dovranno tornare nella disponibilità dello Stato concedente.

2. Tutte le attività afferenti il finanziamento erogato dovranno essere debitamente rendicontate alla Regione Abruzzo, corredate di documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente quietanzate e annullate sull'originale con l'apposizione di un timbro da parte della Stazione Appaltante.

Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportati nel sistema di monitoraggio e la documentazione dovrà essere trasmessa in copia conforme all'originale.

Tutte le erogazioni sono condizionate al rispetto dell'aggiornamento del monitoraggio secondo le scadenze previste, come contemplato dal seguente Art. 9.

3. Nel caso in cui la Regione, sulla base della documentazione trasmessa dalla Stazione Appaltante, ravvisi la variazione della richiesta di pagamento, la Stazione Appaltante dovrà rimettere gli atti finali debitamente rivisti e approvati.

4. Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento da parte della Regione, sono comunque subordinati, senza che la Stazione Appaltante possa nulla pretendere per eventuali ritardi nell'erogazione delle rate, alla normativa contenuta dalle leggi regionali di approvazione del bilancio annuale, secondo cui l'erogazione delle spese regionali è condizionata dai tempi di afflusso delle disponibilità esistenti, dunque anche alle modalità di erogazione del finanziamento da parte dello Stato. Occorrerà, inoltre, tener conto degli eventuali impedimenti derivanti dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità. Anche in tali casi ogni onere sostenuto dalla Stazione Appaltante, relativo a ritardate erogazioni a favore dei creditori, rimarrà a carico dello stesso senza possibilità di rivalsa nei confronti della Regione.

5. La Stazione Appaltante riceverà il trasferimento delle somme di cui al comma 1 previa comunicazione formale della avvenuta istituzione di appositi Capitoli vincolati (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio di esercizio al fine di assicurare la tenuta di Contabilità separata delle risorse di cui alla Delibera CIPE 48/2016 o di codificazione contabile tale da assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate con queste risorse; le

modalità di trasferimento delle risorse finanziarie potranno essere oggetto di modifica previa richiesta motivata della Stazione Appaltante e previa autorizzazione della Regione.

Art. 8 Economie

1. Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:
 - a. Economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei contratti;
 - b. Economie desunte dalla contabilità finale delle attività eseguite, certificate dal Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione;
 - c. Risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.
2. Tutte le eventuali economie di cui sopra, a qualunque titolo realizzate dal Stazione Appaltante, resteranno alla diretta disponibilità dello Stato, salvo possibilità di richiesta da parte della S.A. di riutilizzo per migliorie e/o completamento dell'intervento.

Art. 9 Monitoraggio

1. La Stazione Appaltante, provvede all'espletamento delle operazioni di monitoraggio. Il mancato o ritardato inserimento dei dati da parte del beneficiario nella piattaforma dedicata all'acquisizione delle informazioni di avanzamento dell'intervento, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 ottobre 2012, dal CIPE, dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), dalla Struttura di Missione, dalla Regione, comprese le ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dalle strutture, nazionali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto di convenzione, comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie.
2. Il monitoraggio effettuato sul progetto ammesso a finanziamento è:
 - a. Finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari;
 - b. Procedurale, ovvero accompagna i progetti nel loro iter di realizzazione;
 - c. Fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni progetto concluso, attraverso la misurazione dei valori conseguiti da indicatori di realizzazione ad esso associati;
3. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o suo delegato/incaricato dovrà inserire nel sistema informatizzato di monitoraggio tutti i dati riguardanti le fasi di realizzazione e attuazione del progetto, attraverso l'utilizzo del software del Sistema AviaNet, BDAP o altro sistema eventualmente adottato e comunicato dai competenti Uffici Speciali per la Ricostruzione o dalle Strutture Governative.
4. La Stazione Appaltante si assicura e verifica che il RUP provveda all'inserimento dei dati nella piattaforma;
5. La Stazione Appaltante è tenuta ad effettuare certificazioni e rendicontazioni periodiche di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, da redigere secondo il criterio di cassa (spese sostenute e quietanzate). Le spese certificate senza rispettare il criterio di cassa sono considerate automaticamente ineleggibili e quindi non riconosciute.

Art. 10 Controlli e verifiche

1. Secondo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, la Regione può disporre ad effettuare controlli, allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie

trasferite. Tali verifiche non esimeranno comunque la Stazione Appaltante dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei contratti.

2. La Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza della realizzazione degli interventi (lavori, servizi, forniture, danni, ecc.). Le eventuali verifiche, di cui al presente articolo, riguardano i rapporti intercorrenti con la Stazione Appaltante.
3. La Stazione Appaltante, per ottemperare ai controlli amministrativi ed al fine di verificare la correttezza del finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all'erogazione del contributo è tenuto a:
 - a. Fornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dalla Regione;
 - b. Conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
 - c. Assicurare una contabilità separata che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
 - d. Rendere disponibili o comunque trasmettere alla Regione, qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
 - e. Acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.
4. In sede di controlli in loco, la Stazione Appaltante è tenuta a:
 - a. Conservare e fornire, quando richiesti, tutti i documenti amministrativo-contabili in originale compreso i giustificativi di spesa;
 - b. Dimostrare l'esistenza di una contabilità separata presso la sede della Stazione Appaltante;
 - c. Giustificare il corretto avanzamento, ovvero completamento, dell'opera oggetto del cofinanziamento.
5. In aggiunta ai controlli previsti dalla Regione, il CIPE, il MEF, il MISE, la Struttura di Missione o le altre Strutture Governative possono prevedere ulteriori verifiche.
6. La Stazione Appaltante è obbligata a collaborare e a rendere disponibili dati, documenti e accesso alle opere.
7. Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dalla Regione, dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, dal CIPE, dal MEF, dal MISE, dalla Struttura di Missione o dalle altre Strutture Governative.

Art. 11 Estraneità della Regione dai contratti

1. La Regione rimane del tutto estranea ai contratti conclusi a qualunque titolo tra la Stazione Appaltante e terzi in relazione al presente Atto di convenzione. La Stazione Appaltante, con il presente Atto di convenzione, esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.
2. La Regione è, inoltre, fin d'ora sollevata da ogni responsabilità verso terzi compresa la Stazione Appaltante per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Art. 12 Divieto di sub committenza

E' fatto divieto alla stazione appaltante di sub committenza totale o parziale, di attività connesse alla realizzazione del progetto, salvo le deroghe sul subappalto consentite dalle modalità di attuazione previste dalla normativa vigente, che

comunque dovranno essere preventivamente autorizzate ed indicate nel progetto presentato. Tale disposizione andrà espressamente riportata negli atti di gara e nei conseguenti contratti.

Art. 13 Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni, premialità

1. La Regione si riserva, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge sulla scorta delle disposizioni ministeriali, la facoltà di sospendere e/o revocare i finanziamenti concessi alla Stazione Appaltante nei seguenti casi:
 - a. Grave violazione della normativa inerente alla gestione di una o più attività oggetto del presente Atto di convenzione;
 - b. Variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai criteri di ammissibilità definiti.
2. I termini ultimi per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della stazione appaltante sono fissati conformemente al cronoprogramma di cui all'art. 5 della presente Convenzione. La mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro i termini di cui al richiamato art. 5 comporta la sospensione dell'assegnazione delle risorse. Qualora l'esito delle verifiche portasse ad accertare che il mancato rispetto degli obiettivi procedurali e di spesa si discosta per più del 25% rispetto alle previsioni verrà data immediata e contestuale comunicazione all'USRA e alla Struttura di Missione per le determinazioni conseguenti. Qualora, per effetto dei predetti atti, la Regione debba restituire parte o tutto il finanziamento eventualmente già erogato, la stessa Regione intima alla Stazione Appaltante di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.
3. Rimane salva la possibilità della Stazione Appaltante di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attività relative all'esecuzione dei lavori.

Art. 14 Rivalsa

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione dei progetti e delle opere in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale della presente Convenzione. A tali fini, le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui all'art.5 sono assunte come riferimento primario per l'eventuale applicazione da parte della Struttura di Missione, su comunicazione della Regione, delle misure sanzionatorie, nei confronti della Stazione Appaltante, fino al definanziamento del Progetto, previste dalla Deliberazione CIPE n.48/2016.
2. L'esercizio della facoltà di rivalsa è riservata alla Regione, nei confronti dei soggetti attuatori e o dei terzi incaricati della realizzazione dell'opera, delle suddette revoche totali o parziali inflitte dal Ministero a causa di accertate inadempienze delle tempistiche inerenti i cronoprogrammi dei Progetti fino alla misura massima del definanziamento del Progetto.
3. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o nei contratti con i soggetti aggiudicatari.
4. Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'opera determini revoche parziali o totali del finanziamento, la Stazione Appaltante è tenuta a restituire le somme già erogate nell'arco di 30 gg. a far data dalla richiesta da parte della Regione, ovvero, dall'atto di revoca determinato dalla Struttura di Missione/CIPE per la restituzione delle somme.

Art. 15 Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento

1. La Regione può sospendere l'erogazione del finanziamento alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.21 quater, comma 2, e dell'art.7, comma 2, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. qualora, nei confronti della Stazione Appaltante emergano gravi indizi di irregolarità riguardanti l'attività oggetto del presente Atto di convenzione.
2. La Regione si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento del venir meno delle predette irregolarità. La sospensione cautelativa è disposta con atto motivato della Regione e comunicato all'interessato e alla Struttura di Missione per le determinazioni conseguenti.

Art. 16 Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si richiamano le norme del Codice Civile, in quanto applicabili, le disposizioni impartite dal CIPE, dalla Struttura di Missione, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalle altre Strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente atto disciplina i rapporti fra Regione e Stazione Appaltante. Inoltre, rimane distinto dai contratti che la Stazione Appaltante concluderà con terzi, verso i quali la Regione Abruzzo, per il tramite dei propri servizi regionali, non assume qualsivoglia obbligo e responsabilità.
2. L'importo previsto della convenzione non costituisce titolo, a favore della Stazione Appaltante, a percepire la relativa erogazione, se risultino violate per qualche verso le pattuizioni di cui al presente Atto di convenzione.

Art. 17 Informativa e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 e della normativa vigente in materia, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza.
2. Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii..

Art. 18 Comunicazione

Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dalla Deliberazione CIPE n. 48/2016.

Art. 19 Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Regione e la Stazione Appaltante dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Beneficiario Stazione Appaltante qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa al Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia - tramite il Dirigente Responsabile Competente- che provvederà ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. La Stazione Appaltante non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che la

Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi. Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie saranno risolte mediante l'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro competente sarà quello di L'AQUILA.

Art. 20 Sostituzioni Clausole e disposizioni finali

1. Le pattuizioni sopra e di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente Atto di convenzione se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscrivere tra le parti, fatto salvo quanto di seguito specificato.
2. I contenuti della presente convenzione, laddove difforni dalle disposizioni della Deliberazione CIPE n. 48 del 10 Agosto 2016, dalla Determina n. 5 dell'11/07/2017 della Struttura di Missione, dal DPCM 1 febbraio 2017 e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 ottobre 2012, in particolare in merito alle regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione, modalità di riprogrammazione, casi di revoca e le modalità di trasferimento, saranno oggetto di automatica disapplicazione e sostituite con le disposizioni dettate in materia dai competenti Organi Statali.
3. Le parti si riservano di sottoscrivere, con separato atto, eventuali modifiche alla presente convenzione.

Art. 21 Allegati

Costituiscono allegati del presente Atto di Convenzione, i documenti di seguito elencati:

- a. Allegato A (Dichiarazione del Livello progettuale dell'opera rilasciata dalla Stazione Appaltante)

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in firma digitale.

Firmato Digitalmente

LA STAZIONE APPALTANTE A.S.P. n. 1 L'Aquila	IL DIRIGENTE INCARICATO REGIONALE

- **Clausole espressamente accettate ai sensi degli artt. 1341 e seguenti del c.c.: artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,21,22 della presente Convenzione;**
- **Approvazione specifica di clausola sospensiva:**

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, Rappresentante Legale della Azienda Servizi alla Persona n. 1 di L'Aquila, domiciliato per la carica presso _____, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del c.c., dopo aver preso attenta visione della Convezione sopra sottoscritta, dichiara di accettare espressamente che il trasferimento finanziario di cui all'anticipazione (PRIMA RATA) dell'art. 7 (a seguito del completamento dell'inserimento dei dati di monitoraggio relativi all'intervento) sia erogato conseguentemente alla

effettiva disponibilità finanziaria di cui alla deliberazione CIPE n. 48/2016, e comunque secondo le modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio e dell'USRA.

Firmato Digitalmente

LA STAZIONE APPALTANTE A.S.P. n. 1 L'Aquila	IL DIRIGENTE INCARICATO REGIONALE